n. 8658/2015 v.g.



Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota n. 245645 prot. del 16 giugno 2015 avente ad oggetto "Fiera Roma S.r.l. (R.E.A. n.). Richiesta avvio procedimento cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. ed ex art. 2190

visto il provvedimento, emesso da questo magistrato, con il quale veniva disposto l'avvio del procedimento;

vista l'ulteriore nota n. 494602/2015 del 28 dicembre 2015;

c.c. ";

premesso che: con domanda del 2 marzo 2015, l'amministratore unico della Fiera di S.r.l. richiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione della dott.ssa Antonia dall'incarico di sindaco effettivo e della dott.ssa Germana dall'incarico di sindaco supplente della medesima società con decorrenza dal 25 febbraio 2015; in allegato alla domanda veniva presentato un verbale di ricognizione dell'amministratore unico con il quale si dava atto della ricezione delle dimissioni della dott.ssa in data 23 febbraio 2015 e della dott.ssa

in data 24 febbraio 2015; il collegio sindacale della predetta società risultava composto dai dott.ri Saverio (presidente), Massimo ed Antonia mentre i supplenti erano i dott.ri Germana e Michele l'iscrizione della modifica è intervenuta in data 19 marzo 2015; attualmente, dunque, il collegio sindacale risulta composto dai dott.ri

(sindaco effettivo) e (sindaco supplente); con domanda del 12 marzo 2015 integrata in data 2 aprile 2015, l'amministratore della società richiedeva l'iscrizione delle dimissioni dei restanti membri del collegio sindacale allegando una copia del verbale di ricognizione dello stesso amministratore in cui si dichiarava di avere ricevuto le dimissioni dei dott.ri e in data 20 febbraio 2015; l'ufficio del registro sospendeva l'esecuzione di tale ultima domanda in quanto, ai fini dell'iscrizione della cessazione dell'intero organo di controllo, occorre allegare copia della delibera assembleare attestante il venire meno dell'obbligo di nomina dell'organo stesso; tuttavia, come risulta dal verbale di ricognizione



Decreto di rigetto n. cronol. 5492/2016 del 04/07/2016 RG n. 8658/2015

dell'organo amministrativo del 31 marzo 2015, non è venuto meno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; con fax del 2 aprile 2015, l'amministratore richiedeva l'annullamento della citata domanda; con nota del 18 maggio 2015, i dott.ri Francesco Saverio quali rispettivamente presidente del collegio sindacale e sindaco effettivo della Fiera di S.r.l., evidenziavano che l'intero collegio sindacale risultava dimissionario a far data dal 23 febbraio 2015; gli stessi ritengono che le dimissioni sono immediatamente efficaci nonostante che l'assemblea non abbia provveduto alla ricostituzione del nuovo organo di controllo; nella medesima nota, gli istanti facevano presente che il dott. aveva rinunciato all'incarico con lettera consegnata all'amministratore unico in data 20 febbraio 2015 mentre l'altro sindaco effettivo, dott.ssa aveva notificato le proprie dimissioni con pec del 23 febbraio 2015 ed i sindaci supplenti, dott.ssa e dott. avevano comunicato le dimissioni rispettivamente in data 24 febbraio 2015 e 6 marzo 2015;

considerato che, secondo l'ufficio, i dott.ri ed avevano rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 20 febbraio 2015, anteriormente alla data di effetto delle dimissioni dell'altro sindaco effettivo dott.ssa e del supplente dott.ssa considerato, conseguentemente, che l'ufficio richiedeva: 1) la cancellazione delle iscrizioni, eseguite in data 19 marzo 2015, inerenti alla cessazione della dott.ssa Antonia e della dalle cariche rispettivamente di sindaco effettivo e di sindaco dott.ssa_Germana_ supplente; 2) l'iscrizione d'ufficio della cessazione dei dott.ri Francesco Saverio e Massimo dai rispettivi incarichi di Presidente del collegio sindacale e di sindaco effettivo nonché del subentro, fino alla prossima assemblea, della dott.ssa Germana come presidente del collegio sindacale (in quanto sindaco più anziano) e del dott. Michele come sindaco effettivo;

ritenuto di dovere ripercorrere - ai fini della presente decisione - le motivazione già poste a fondamento dal giudice del registro di Roma di altri provvedimenti a contenuto analogo;

considerato che nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto delle società di capitali e cooperative recata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. era ferma nell'affermare che in tanto la rinunzia di un sindaco all'incarico poteva avere effetto immediato in quanto fosse possibile l'automatica sostituzione dello stesso con un sindaco supplente, con la conseguenza che quest'ultimo, *ex lege* obbligato, in ragione della nomina, a sostituire il sindaco effettivo che non potesse o non volesse esercitare l'ufficio, incorreva nella responsabilità prevista dal citato



Decreto di rigetto n. cronol. 5492/2016 del 04/07/2016 RG n. 8658/2015

art. 2407 c.c. per l'esercizio delle funzioni in sostituzione del componente effettivo, dimissionario (in questo senso, Cass. 9 ottobre 1986, n. 5928; il principio è stato poi ribadito, in motivazione e senza ulteriori approfondimenti, da Cass.18 gennaio 2005, n. 941);

considerato che il primo comma dell'art. 2400 c.c., nel testo attualmente vigente, nel prevedere che "la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito" dall'assemblea, contiene in sé l'istituto della *prorogatio*, onde consentire al collegio dei sindaci di essere sempre costituito e operare nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità;

considerato che se è vero che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritiene che la rinuncia all'incarico prima della scadenza dello stesso da parte dei sindaci abbia effetto immediato anche quando non sia possibile la sostituzione dei sindaci dimissionari da parte dei sindaci supplenti (cfr., per tale orientamento, *ex plurimis*, Trib. Milano, 2 agosto 2010), è altrettanto vero che la giurisprudenza di questo giudice del registro (conformandosi all'interpretazione data dal giudice di legittimità) ritiene costantemente che la rinunzia in questione abbia efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione *ex lege* del dimissionario con il sindaco supplente (cfr., *ex plurimis*, Trib. Roma, decreti 8 ottobre 2012 e 14 novembre 2012); e ciò onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge;

considerato, infatti, che l'istituto della *prorogatio* costituisce il portato dell'interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell'esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l'interruzione nell'assolvimento delle loro funzioni: in questa prospettiva, è stato correttamente affermato, da una parte, che se la continuità dell'organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l'impresa sociale, la continuità dell'organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l'attività di vigilanza e, dall'altra, che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell'organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta nella intrinseca necessità di conservare l'organo nella sua completezza (art. 2397 c.c.);

ritenuto, in particolare, che l'art. 2403 c.c. richiede, da parte dei sindaci, lo svolgimento di una attività di vigilanza - sia sull'osservanza della legge e dello statuto e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società sia sul loro corretto funzionamento - che, proprio in ragione del suo contenuto, deve essere non saltuaria,



Decreto di rigetto n. cronol. 5492/2016 del 04/07/2016 RG n. 8658/2015

ma permanente e continuativa con la conseguenza che essa non è suscettibile di interruzioni o di menomazioni;

ritenuto, infatti, che anche una società che versi in stato di scioglimento legale deve essere dotata per legge di collegio sindacale restando i sindaci in carica fino alla cancellazione della società e, quindi, per tutta la durata della liquidazione;

ritenuto, alla luce dei principi sopra evidenziati, che, a fronte dell'esigenza di assicurare la continuità della funzione di controllo, appare recessiva la contrapposta esigenza di garantire ai sindaci l'immediatezza dell'operatività delle loro dimissioni;

considerato che il rispetto del principio di continuità ora descritto si esplica dapprima con il subingresso dei sindaci supplenti secondo l'ordine cronologico delle rassegnate dimissioni e, nel caso di impossibilità di ricostituire l'organo di controllo, con la *prorogatio* dei sindaci medesimi;

ritenuto, peraltro, che non è inopportuno precisare che l'istituto della *prorogatio*, con riferimento all'attività dei sindaci, non ha alcuna funzione punitiva o sanzionatoria, ma soltanto quella di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento degli organi essenziali della società;

considerato che anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato (cfr., Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2012, n. 6788) che, in tema di società di capitali, l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell'art. 2401 c.c., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica, tale essendo la regola in ragione del trasferimento degli obblighi, implicato dalle dimissioni stesse;

ritenuto, quindi, che nel caso in cui, per inerzia degli amministratori (ovvero dei sindaci che, nell'inerzia degli amministratori, potrebbero legittimamente provvedere alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406, primo comma, c.c.), non si determinino le decisioni assembleari indicate dall'art. 2401 c.c., la rinuncia dell'intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l'effetto della loro sostituzione con i due supplenti, previsto dalla disposizione di legge da ultimo indicata, dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti (come richiesto dall'art. 2397 c.c.);

considerato che le dimissioni del sindaco hanno effetto dal momento in cui esse sono consegnate



all'amministratore della società non essendo neppure ipotizzabile che un sindaco possa rassegnare le dimissioni con effetto retroattivo;

ritenuto, per come risulta dagli atti, che:

- con pec del 23 febbraio 2015, la dott.ssa Antonia rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo;
- con pec del 24 febbraio 2015, la dott.ssa Germana comunicava la rinunzia all'incarico di sindaco supplente;
- le dimissioni del dott. Francesco Saverio sono state comunicate all'amministratore in data 9 marzo 2015 (come risulta dalla comunicazione inviata dall'amministratore della società in data 9 dicembre 2015);
- le dimissioni del dott. Massimo dall'incarico di sindaco effettivo sono state comunicate in data 6 marzo 2015 (per come dallo stesso dichiarato nella comunicazione di posta certificata del 5 novembre 2015 indirizzata alla dott.ssa Antonia cfr., doc. 6 allegato alle note dell'avv. Giuseppe Niccolini);
- le dimissioni del dott. sono state comunicate alla società in data 6 marzo 2015 (cfr., doc. 7 allegato alle note dell'avv. Giuseppe Niccolini);

considerato, dunque, che le dimissioni delle dott.sse Antonia e Germana sono state correttamente iscritte nel registro delle imprese essendo anteriori alle altre;

ritenuto, con riferimento alle restanti posizioni, che:

- a seguito delle dimissioni sindaco effettivo, dott.ssa Antonia è subentrato, a far data dal 23 febbraio 2015) il sindaco supplente, dott. Michele intervenuta in data 19 marzo 2015); (iscrizione già
- conseguentemente, non può procedersi all'iscrizione delle dimissioni dei dott.ri
 Francesco Saverio e Massimo dai rispettivi incarichi di Presidente del collegio sindacale e di sindaco effettivo in quanto non è possibile il subentro di ulteriori sindaci supplenti;

considerato che, in data 17 giugno 2015, è comunque subentrato il sindaco unico dott.ssa Antonella Greco (nomina già iscritta nel registro delle imprese);



dichiara che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione delle iscrizioni, eseguite in data 19 marzo 2015, inerenti alla cessazione della dott.ssa Antonia e della dott.ssa Germana dalle cariche rispettivamente di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

dichiara che non sussistono i presupposti di legge per procedere all'iscrizione della cessazione dei dott.ri Francesco Saverio e Massimo dai rispettivi incarichi di Presidente del collegio sindacale e di sindaco.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito. Roma, 24 giugno 2016

Il Giudice del registro delle imprese (dott. Guido Romano)

IL CASO It